

✠ S. P. Q. R.  
COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(SEDUTA PUBBLICA DEL 30 MARZO 1976)

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno di martedì trenta del mese di marzo, alle ore 19,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Presidenza: DARIDA - MEROLLI - BECCHETTI.

Eseguito l'appello, l'on. Presidente dichiara che sono presenti i Consiglieri qui sotto riportati:

Merolli Carlo	Buffa Lucio	Bon Valsassina Marino
Cazora Benito	D'Agostini Lorenzo	Baldoni Adalberto
Benedetto Raniero	Signorini Ennio	Ciancamerla Ettore
Ciocci Carlo Alberto	Pasquali Annita	Signorelli Paolo
Castiglione Ferdinando	Alessandro Consiglio Pietro	Trani Nicola
Pompei Ennio	D'Arcangeli Mirella	Sapio Luigi
Palombini Rita	Javicoli Roberto	Crescenzi Carlo
Petroselli Luigi	D'Alessandro Giuseppe	De Felice Tullio
Vetere Ugo	Gerindi Senio	Pietrini Vincenzo
Giordano Alberto	Alberti Evelina	Benzoni Alberto
Tozzetti Aldo	Ciano Francesco	Veneziani Alberto
Guerra Giovanni	De Totto Giovanni	Cecchini Lucio
Di Rienzo Lina	Gionfrida Mario	Arata Luigi
Prasca Giuliano	Afan de Rivera Costaguti Achille	

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

( O M I S S I S )

A questo punto, oltre ai Consiglieri che hanno risposto all'appello, risultano presenti anche i seguenti altri:

Aureli Massimo, Becchetti Italo, Bencini Giulio, Bubbico Mauro, Cabras Paolo, Caputo Gasparino, Castrucci Siro, Cavallina Paolo, Celestre Luigi, Chiarini Paolo, Corazzi Aldo, Cutolo Teodoro, Di Paola Crescenzo, Fausti Franco, Ferranti Duilio, Filippi Renzo, Fornario Francesco Paolo, Frajese Antonio, Marchio Michele, Martini Luigi, Mensurati Elio, Meta Ego Spartaco, Pala Antonio, Pallottini Luigi, Starita Giovanni.

( O M I S S I S )

A questo punto entra nell'Aula l'on. SINDACO, il quale assume la presidenza dell'Assemblea.

( O M I S S I S )

Deliberazione n. 1151

1231<sup>a</sup> Proposta (Dec. della G. M. del 3-3-1976 n. 345)

*La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:*

**Adozione P.P. 27/L « Pantano di Grano » del Territorio sito nella Valle del Rio Galeria, compreso tra la Ferrovia Maccarese - Roma smistamento e la strada statale n. 201, in attuazione P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Premesso che ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge n. 765 del 6 agosto 1967 e della legge 25 giugno 1965, n. 2350 e 22 ottobre 1971, n. 865 nonché dell'art. 14 delle Norme di attuazione al P.R.G. approvato con D. P. R. 16 dicembre 1965 e con D. M. n. 4876 del 6 dicembre 1970, è stato elaborato il p.p. n. 27/L di esecuzione ed in variante al P.R.G. medesimo, relativo al territorio « Pantano di Grano » sito nella Valle del Rio Galeria e compreso tra la ferrovia Maccarese-Roma smistamento e la strada statale n. 201;

Che il territorio oggetto del presente piano interessa un'area di circa 1.160 ha. dei quali 252 ha. destinati a zona industriale dal P.R.G. e già occupati quasi interamente da industrie a carattere petrolifero, ha. 10 a zona M2 occupati dall'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, ha. 5 a zona F1, nonché, alcune aree classificate M1 con specifica destinazione a sede ferroviaria e centrale termoelettrica dell'A.C.E.A., altre classificate zona N quali fasce di protezione delle strade e degli impianti tecnologici, mentre le rimanenti aree hanno destinazione agricola;



Avuto presente che obiettivi del p.p. sono:

a) attribuire alla zona in parola un assetto urbanistico definito adeguandolo al P.R.G. per quanto riguarda i pesi demografici e le previsioni di verde, servizi e parcheggi;

b) regolamentare le localizzazioni industriali imponendo limitazioni di destinazioni d'uso, prescrizioni nella realizzazione degli impianti e vincoli di inabitabilità su fasce limitrofe agli stabilimenti insalubri;

c) potenziare la rete viaria eliminando il passaggio a livello sulla ferrovia Roma-Pisa, svincolando la Via Portuense da Via della Magliana e da Via di Malagrotta mediante un'adeguata attrezzatura di scambio, e adeguando mediante ampliamenti e rettifiche di tracciati la viabilità esistente;

Che, in particolare, per quanto attiene la zona industriale sono state individuate quattro distinte categorie di impianti attribuendo a ciascuna determinate caratteristiche e imponendo conseguentemente nelle norme di attuazione determinate prescrizioni, limitazioni e vincoli segnatamente per le attrezzature di carattere insalubre pur tenendo conto delle eventuali future necessità di ampliamenti degli stabilimenti;

Che per quanto concerne le zone residenziali, contro una popolazione esistente e di futuro insediamento pari a 1.187 abitanti è stata prevista l'edificazione di mc. 44.960 che si aggiunge ai mc. 50.000 attualmente esistenti;

Che per quanto riguarda i servizi pubblici sono state reperite aree per complessivi mq. 97.900 circa;

Che specificatamente per quanto riguarda le attrezzature scolastiche sono stati previsti oltre a 4 asili-nido in grado di ospitare complessivamente 200 bambini, 3 scuole materne, 3 scuole elementari ed una scuola media su una superficie complessiva di 51.900 mq. circa;

Che, inoltre, sui restanti mq. 46.000 circa destinati a servizi è stata prevista la realizzazione di un centro culturale, un centro sanitario e assistenziale, due centri ricreativi, un centro amministrativo e infine un centro commerciale ed annonario;

Che per quanto attiene il verde pubblico sono stati destinati a parco mq. 170.000 circa e per i parcheggi sono state vincolate aree per mq. 67.800 circa;

Che l'ammontare delle spese presunte per la realizzazione delle opere previste dal presente piano particolareggiato, calcolate su dati e progetti di massima, è di L. 31 miliardi 372.820.000;

Che, peraltro, per l'attuazione del piano, il Comune intende avvalersi del disposto di cui all'art. 31 della L. U. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, subordinando il rilascio della licenza edilizia in favore dei proprietari di aree all'interno delle isole individuate negli elaborati grafici allegati con la denominazione « Allegato Aa » e « Allegato Ab » al presente provvedimento, all'assunzione di formale atto d'obbligo per la realizzazione a cura e spese dei medesimi delle opere di urbanizzazione primaria nonché alla cessione delle aree relative;

Che le opere previste dal presente piano particolareggiato 27/L dovranno essere realizzate entro dieci anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del piano;

Che il piano particolareggiato in argomento è conforme alle previsioni del P.R.G. vigente, salvo che per alcuni adeguamenti e precisazioni resi indispensabili a seguito di studi particolareggiati, per molti dei quali non occorre l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 10 della L.U. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni ri-



correndo, nella specie, gli estremi per l'applicazione dell'art. 1 della legge 1° giugno 1971, n. 291;

Che per alcune di tali varianti detta autorizzazione è stata già concessa con deliberazione della Giunta Regionale n. 4217 del 7 novembre 1974, mentre per altre è stata avanzata alla Regione Lazio specifica richiesta con nota dell'Ufficio Piano Regolatore Generale n. 6039 del 30 luglio 1975;

Che, in particolare, per un'area della superficie di mq. 20.000 circa in località Pantano di Grano, è prevista dal p.p. 27/L la variazione da zona H2 (Agro Romano) a zona L (grandi e medie industrie), in quanto la Commissione Consiliare Permanente per la Urbanistica ha ritenuto di accogliere la proposta avanzata dalla Soc. « Emulbit Sud - Bitumi - Emulsioni - Lubrificanti - Combustioni la S.p.A. », proprietaria dell'area di cui trattasi, tendente ad ottenere tale mutamento di destinazione subordinatamente alla cessione gratuita di altra area di proprietà della Società medesima, in località Magliana, della superficie di mq. 4.700 circa, destinata dal p.p. 19/L, adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 4976 del 26 agosto 1974, a zona M3 (servizi pubblici di quartiere);

Che la proposta della Soc. Emulbit è stata ritenuta ammissibile sotto il profilo urbanistico oltreché conveniente per l'Amministrazione Comunale, in quanto consente l'occupazione sollecita e non onerosa di un'area per servizi di cui è avvertita la mancanza nel quartiere suddetto;

Che la Società suindicata si è impegnata, con formale atto d'obbligo, a rogito Notaio Alberto Gallizia, repertorio n. 14280 del 30 ottobre 1975, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma il giorno 26 novembre 1975 al n. 29136 ed allegato al presente provvedimento, a trasferire l'impianto di raffinazione e deposito di olii minerali, attualmente sito sulla citata area di mq. 4.700 alla Magliana, nella nuova area industriale di Pantano di Grano ed a cedere gratuitamente l'area della Magliana, resa libera dalle attrezzature industriali per la rapida realizzazione dei servizi pubblici;

Che il piano di cui trattasi ha riportato il parere favorevole della Commissione Consultiva Urbanistica nella seduta del 20 aprile 1972, dell'VIII Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 9 giugno 1972, 6 luglio 1973, 13 luglio 1973, 27 novembre 1973, 5 marzo 1974, 7 marzo 1975, 25 marzo 1975 e del 20 maggio 1975, nella quale è stato esaminato il parere della XV Circoscrizione espresso nella seduta del Consiglio Circo-scrizionale del 29 aprile 1975, nonché della III Commissione Consiliare Permanente, Pianificazione Urbanistica nella seduta del 2 ottobre 1975;

Visto il D. P. R. 15 gennaio 1972, n. 8 in esecuzione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la Legge della Regione Lazio n. 74 del 18 giugno 1975;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

a) di adottare e di rimettere alla superiore approvazione il p.p. 27/L di esecuzione ed in variante del P.R.G. relativo al territorio sito nella Valle del Rio Galeria e delimitato dalla ferrovia Maccarese-Roma Smistamento e la strada statale n. 201, piano comprendente:

Tav. 1	Previsioni di P.R.G.	scala	1:10.000
» 1 bis	Variante di P.R.G.	»	1:10.000
» 2 A	Planimetria catastale	»	1:4.000
	Zonizzazione	»	1:1.000

Tav. 2 B	Planimetria catastale - zonizzazione . . . . .	scala	1:4.000/1:2.000
» 3 A	Rete viaria . . . . .	»	1:4.000
» 3 B	Rete viaria . . . . .	»	1:4.000/1:1.000
» 4 A	Planimetria catastale . . . . .	»	1:4.000
» 4 B	Planimetria catastale . . . . .	»	1:4.000/1:2.000
» 5	Norme tecniche di attuazione . . . . .		
» 6	Elenchi catastali delle proprietà . . . . .		
» 7	Relazione di previsione delle spese . . . . .		
» 8	Relazione tecnica . . . . .		
Alleg. Aa	Individuazione delle isole per la realizzazione a carico dei privati delle opere di urbanizzazione . . . . .	»	1:4.000
Alleg. Ab	Individuazione delle isole per la realizzazione a carico dei privati delle opere di urbanizzazione . . . . .	»	1:4.000
Alleg. B	Alle tavole 1 e 1 bis - Individuazione delle varianti proposte (alleg. Ba, Bb, Bc, Bd, Be) . . . . .		

b) di accettare gli impegni di cui all'atto d'obbligo specificato in premessa ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

c) di delegare, ai sensi del combinato disposto dagli art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, alla Giunta Municipale ogni ulteriore incombenza, tra cui quella di formulare — su parere conforme della Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica — le controdeduzioni del Comune in merito alle osservazioni ed opposizioni che verranno eventualmente presentate in sede di pubblicazione e deposito degli atti relativi allo strumento urbanistico adottato con la presente deliberazione.

#### CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ROMA I

Copia conforme della nota di Trascrizione, eseguita il 26 novembre 1975 al n. 29136 di formalità, che si rilascia a richiesta del sig. f.to illeggibile come alla domanda innanzi riprodotta, registrata il 12 dicembre 1975 al n. 4763 del Bollettario Mod. 68.

IL CONSERVATORE  
(dott. Aldo Manzi)

IL GERENTE  
Vincenzo Lemme

ALL'UFFICIO REGISTRI IMMOBILIARI DI ROMA 1<sup>a</sup>

#### NOTA DI TRASCRIZIONE

A FAVORE

COMUNE DI ROMA

A CARICO

Società « EMULBIT SUD - Bitumi, Emulsioni, Lubrificanti, Combustibili S.p.A. » con sede in Roma Via della Magliana n. 295/A.



## TITOLO

privata scrittura autenticata nelle firme il 30 ottobre 1975 n. 14280 rep. dr. Alberto Gallizia Notaio residente in Milano, registrata a Milano atti privati P11 novembre 1975 al n. 33586 Serie A/2, con L. 6.300 qui unita in originale, con la quale:

Premesso:

Che la Società « Emulbit Sud - Bitumi, Emulsioni, Lubrificanti, Combustibili S.p.A. » con sede in Roma, con atto 1° agosto 1975 n. 13968 rep. dr. Alberto Gallizia, qui trascritto il 1° settembre 1975 al n. 30374/22905 si è impegnata a cedere, con determinate condizioni e modalità, al Comune di Roma, parte dell'area di sua proprietà della superficie di mq. 4.700 circa, sita in Comune di Roma in località Pian Due Torri, Via della Magliana n. 295, in vista della destinazione a zona industriale per depositi petroliferi attribuita in sede di Piano Particolareggiato n. 27/L in corso di adozione, ad altra area di proprietà della Società medesima, sita in località Pantano del Grano Via Santa Maria Nuova della superficie di mq. 20.000 circa;

che nel suindicato atto sono state allegate planimetrie risultate errate nella bordatura delle aree oggetto di cessione e di modifica di zonizzazione; ed inoltre, nelle premesse e nel dispositivo del medesimo, sono state riportate inesatte indicazioni relativamente alle destinazioni di piano particolareggiato e ai termini di attuazione delle cessioni;

che pertanto si è reso necessario procedere alla rettifica dell'atto medesimo eliminando gli errori come sopra specificati.

Pertanto l'atto d'obbligo 1° agosto 1975 n. 13968 rep. dr. Alberto Gallizia, qui trascritto il 1° settembre 1975 al n. 30374/22905 si intende sostituito dall'atto in oggetto, e così:

La Società « Emulbit Sud - Bitumi, Emulsioni, Lubrificanti, Combustibili S.p.A. » con sede in Roma, che in appresso verrà denominata brevemente Società « Emulbit Sud S.p.A. » ha premesso:

che è proprietaria di due appezzamenti di terreno siti in Comune di Roma, il primo in località Pian Due Torri in Via della Magliana 295 della superficie di mq. 6.150, contraddistinto in Catasto al Foglio 812 part. 179-180, 223, 224, e 225; il secondo in località Pantano del Grano in Via Santa Maria Nuova della superficie di mq. 20.008, contraddistinto in Catasto al Foglio 412, parte della particella 80; come meglio risulta dalle planimetrie allegate alla privata scrittura in oggetto sotto le lettere A e B; che dette aree sono incluse nel perimetro del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965 e successive modifiche con destinazione la prima a zona L1 (industriale) e la seconda a zona H2 (agro romano);

che la medesima Società « Emulbit Sud S.p.A. » ha 1) presso gli uffici comunali del Piano Particolareggiato 19/L « Magliana » adottato dalla Giunta Municipale in data 26 agosto 1974 con deliberazione n. 4974 nonché dallo schema di Piano Particolareggiato della zona industriale di Pantano del Grano n. 27/L;

che nel piano adottato 19/L, parte dell'area di proprietà della Società « Emulbit Sud S.p.A. » sulla quale attualmente sorge ed è pienamente funzionante un impianto di lavorazione di bitumi e deposito di olii minerali, è stata destinata parte a Zona M3 (servizi di quartiere) e parte a sede stradale;

che la Società « Emulbit Sud S.p.A. » in vista delle esigenze di servizi nella zona della Magliana ha fatto presente di essere disposta per contribuire alla sollecita attuazione delle previsioni del Piano 19/L, a trasferire gli impianti e liberare l'area su cui insistono,



nonché a cedere gratuitamente la medesima al Comune di Roma a condizione che le venga consentito entro i termini congrui di trasferire gli impianti attualmente esistenti e funzionanti in Via della Magliana in altra sede o sull'area di sua proprietà sita in località Pantano del Grano, previa l'attribuzione secondo quanto appresso enunciato di idonea e specifica destinazione nello strumento urbanistico;

che la proposta della Società è stata favorevolmente accolta dal Comune, che ha predisposto in sede di pianificazione esecutiva della Zona di Pantano del Grano un'apposita variante al P.R.G. vigente, trasformando l'area da zona H2 a zona industriale attribuendo inoltre all'area medesima la destinazione specifica di zona per depositi petroliferi;

che la variante sopra specificata e la nuova destinazione di zona, della quale la Società Emulbit Sud S.p.A. ha dichiarato di aver preso visione, è stata approvata dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 9 giugno 1972, 6 luglio 1973, 13 luglio 1973, 27 novembre 1973, 5 marzo 1974, 7 marzo 1974, 25 marzo 1974, 20 maggio 1975 e 2 ottobre 1975, a condizione che l'offerta della Società venisse formalizzata in un atto registrato 2) da allegare al Piano Particolareggiato, come parte integrante del medesimo, desiderando la « Società Emulbit Sud S.p.A. » uniformarsi a quanto viene richiesto dall'Organo Comunale,

Tutto ciò premesso:

la Società « Emulbit Sud S.p.A. », si è impegnata a quanto in appresso:

Art. 1. — Le premesse fanno parte integrante dell'atto in oggetto.

Art. 2. — La Società si è obbligata a cedere gratuitamente al Comune di Roma, impegnandosi a sottoscrivere apposito atto formale di cessione, successivamente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio della deliberazione di approvazione del Piano Particolareggiato n. 27/L, nei modi e nei termini specificati, l'area di mq. 4700 circa individuata nelle premesse, destinata dal Piano Particolareggiato n. 19/L parte a zona a servizi e parte a sede stradale, meglio indicata con bordo rosso nella planimetria catastale allegata con la lettera A. alla privata scrittura in oggetto, area che garantisce libera, come lo è attualmente da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 3. — Le spese di picchettazione dell'area sono a carico della Società « Emulbit Sud S.p.A. ». La misurazione della stessa sarà effettuata dal Comune e certificata con verbale di misurazione redatto in contraddittorio con la Società « Emulbit Sud S.p.A. ».

Art. 4. — Per dare esecuzione all'obbligo come sopra assunto e specificato all'art. 2, di cessione gratuita al Comune di Roma di una parte del terreno in Via Magliana ed alla conseguente consegna del terreno stesso, la Società « Emulbit Sud S.p.A. » si è obbligata alternativamente:

a) a trasferire in altra sede gli impianti attualmente esistenti sull'area oggetto di cessione entro il termine di tre anni dalla definitiva approvazione a termini di legge del Piano Particolareggiato 27/L specificato in premessa nel quale sia attribuita all'area di proprietà della Società « Emulbit Sud S.p.A. » la destinazione a depositi petroliferi;

b) a trasferire sull'altra area di sua proprietà in Pantano del Grano o su parte di essa, gli impianti, le attrezzature e quanto altro esistente sull'area di Via della Magliana oggetto della cessione al Comune di Roma, in questo caso entro i termini appresso indicati:



1) entro sei mesi dalla definitiva approvazione ai sensi di legge del Piano Particolareggiato 27/L la Società «Emulbit Sud S.p.A.» si impegnò a presentare ai competenti uffici comunali i progetti definitivi del nuovo stabilimento da realizzare e la domanda di demolizione degli impianti esistenti sull'area da cedere;

2) entro due anni dal rilascio della licenza di edificazione, i lavori edilizi relativi al nuovo stabilimento dovranno essere ultimati.

3) entro i successivi sei mesi dovrà essere definito il trasferimento delle attrezzature e conseguentemente resa libera l'area oggetto della cessione.

Art. 5. — La Società Emulbit Sud S.p.A. si impegnò altresì a dare inizio ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione previste a suo carico, dandone comunicazione al Comune a mezzo raccomandata R/R, entro sei mesi dalla formale comunicazione da parte del Comune della specificazione della quota di opere di urbanizzazione ascritte alla Società «Emulbit Sud S.p.A.». Le opere medesime dovranno essere terminate entro diciotto mesi dall'inizio dei lavori e saranno soggette a collaudi in corso d'opera e definitivo, da parte degli uffici comunali competenti i cui funzionari pertanto avranno libero accesso al cantiere.

La manutenzione rimarrà a carico della Società «Emulbit Sud S.p.A.» sino alla consegna delle stesse al Comune. Le opere stesse dovranno essere cedute al Comune entro sei mesi dal collaudo finale favorevole.

Art. 6. — La Società «Emulbit Sud S.p.A.» si impegnò a sottoscrivere il formale atto di cessione gratuita al Comune dell'area specificata in premessa alla scadenza dei termini specificati al superiore art. 4 e non oltre tre mesi dal formale invito del Comune.

Art. 7. — A garanzia del puntuale adempimento degli impegni assunti, la Società «Emulbit Sud S.p.A.» si impegnò a prestare al Comune, contestualmente al rilascio della licenza edilizia, fidejussione bancaria per l'importo corrispondente all'ammontare del costo complessivo delle opere di urbanizzazione.

Art. 8. — L'efficacia dell'atto in oggetto è subordinata all'adozione e successiva approvazione a norma di legge, del Piano Particolareggiato 27/L specificato in premessa nel quale all'area di proprietà della «Emulbit Sud S.p.A.» è attribuita la destinazione a depositi petroliferi e all'ottenimento di licenza di edificazione secondo detta destinazione sempreché sia stata richiesta nei termini stabiliti al superiore art. 4.

Art. 9. — Il trascrivendo atto non potrà essere né cancellato, né modificato senza il consenso del Comune di Roma.

Art. 10. — L'atto in oggetto sarà integralmente trascritto.

1) « Preso visione » 2) « e trascritto » approvansi n. 2 postille.

F.to: Anna Scarioni.

Non sorgendo osservazioni, l'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il sujesteso schema di deliberazione, che viene approvato all'unanimità.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA - C. MEROLLI - I. BECCHETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to: P. CABRAS - C. A. CIOCCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: G. IOZZIA

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 4 APR 1976  
al 18 APR 1976 e non sono state prodotte opposizioni.  
Inviata alla Regione il 7 APR 1976  
Dal Campidoglio, li 19 APR 1976

p. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: R. Malasomma

La Giunta Regionale del Lazio con provvedimento n.3365 del 29 maggio 1984, ha deliberato di restituire al Comune di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della legge 6 agosto 1967, n.765, il piano particolareggiato perchè venga rielaborato con apposita variante tenendo conto delle considerazioni specificate nel voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale 18 novembre 1983, N.73/8 riprodotte nelle premesse del provvedimento stesso.

Dal Campidoglio, li 5 dicembre 1984

p. Il Segretario Generale

F.to: C. Biferali

- Vedere allegati a parte -

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li 8 FEB. 1993

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGENTE

